G PER LA DIGITALIZZAZIONE
ata:
esday, 06 October 2026 17:29:59
ivazione:
inf.ABSWHRS.REGISTRO
FICIALE.I.0014936.06-10-2026

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative
DIREZIONE GENERALE PER LA CASA E LA RIQUALIFICAZIONE URBANA

AVVISO PUBBLICO

Presentazione delle istanze relative al fondo destinato al "sostegno abitativo per i genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età", ai sensi dell'articolo 1 comma 234 della Legge 30.12.2025 n. 199, da finanziare con risorse a valere sul capitolo 1690 p.g. 5.

Con decreto n. 200 del 14 settembre 2026, registrato all'UCB in data 17 settembre 2026 al n. 2518 e dalla Corte dei conti in data 02 ottobre 2026 al n. 3355, pubblicato sul sito del MIT, nonché sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ha definito i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi "*al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età*".

I soggetti interessati possono avanzare istanza mediante la piattaforma sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla quale si accede esclusivamente mediante SPID, CIE o CNS e raggiungibile al link di seguito indicato:

https://sostegnoabitativogenitoriseparati.mit.gov.it

Le istanze telematiche potranno essere presentate dalle **ore 12.00 di mercoledì 7 ottobre 2026** e fino alle **ore 12.00 di mercoledì 28 ottobre 2026.**

Al termine della procedura di inserimento dei dati e di invio istanza, sarà visualizzato in una barra verde, il numero della domanda e la dizione "COMPLETATA", con la possibilità di scaricare il riepilogo dati in formato pdf.

La domanda inviata non potrà più essere modificata.

Le istanze dovranno contenere i dati, le informazioni e le dichiarazioni, **rese ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000**, relative ai requisiti di accesso, di cui all'articolo 6, e i criteri di priorità, di cui all'articolo 7, del richiamato decreto.

Poiché l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare "controlli a campione" sulla documentazione relativa ai dati dichiarati in sede di presentazione della domanda è necessario garantirne il possesso per la sua eventuale trasmissione.

Alla **scadenza del termine finale di presentazione delle istanze (ore 12.00 del 28 ottobre 2026)**, la piattaforma non consentirà ulteriori accessi. Gli utenti che abbiano effettuato l'accesso alla coda entro il termine finale potranno comunque procedere alla compilazione dell'istanza secondo l'ordine di ingresso registrato dalla piattaforma e completare la trasmissione **entro il termine massimo di 24 ore dalla scadenza dell'avviso**. Gli stessi sono tenuti a **non chiudere la pagina, non disconnettersi dalla piattaforma e mantenere attiva la connessione fino al completamento della procedura**.

Decorso tale termine, non sarà più consentita la trasmissione dell'istanza.

La presentazione della domanda si intende validamente acquisita esclusivamente a seguito del completamento della compilazione e della trasmissione finale tramite piattaforma.

L'eventuale interruzione della connessione, lo spegnimento o il riavvio del dispositivo, la chiusura della pagina o altri malfunzionamenti riconducibili al dispositivo o alla connessione dell'utente potranno comportare la **perdita della posizione acquisita nella coda e, qualora sia già superato il termine di scadenza sopra indicato, l'estromissione dalla procedura**. Per tali eventi, non connessi al funzionamento della piattaforma, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile.

Si invitano, pertanto, i richiedenti a provvedere alla compilazione e all'invio dell'istanza con **CONGRUO ANTICIPO,** rispetto all'orario di chiusura della piattaforma, al fine di evitare che eventuali problemi tecnici o interruzioni della connessione possano pregiudicare il completamento della procedura.

Si precisa che l'ordine di arrivo non costituisce preferenza alcuna, in quanto la graduatoria verrà stilata in relazione ai punteggi derivanti dalle condizioni indicate nel Bando, in ogni caso si ribadisce di **redigere la domanda con congruo anticipo.**

Si evidenzia che solo nell'eventualità di blocco o malfunzionamento della piattaforma, l'indicato termine per la presentazione delle istanze sarà adeguatamente prorogato.

La graduatoria per l'annualità 2026 sarà elaborata automaticamente dalla piattaforma, per ciascuna area territoriale regionale, tenendo conto dei dati e delle informazioni indicate dai richiedenti nelle istanze.

In caso di parità di punteggio attribuito, nell'elaborazione della graduatoria regionale, si terrà conto del valore del reddito del richiedente.

Si precisa che il valore del reddito dovrà essere inserito arrotondato all'euro superiore senza i decimali.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Barbara Acreman



FAQ1

D. Posso presentare domanda di accesso al fondo se possiedo anche solo una quota di proprietà di un immobile ad uso residenziale?

R. No. Il decreto prevede che il richiedente non sia proprietario di uno o più immobili ad uso residenziale nel Comune dell'abitazione familiare o nei Comuni limitrofi entro un raggio di 50 km (articolo 6, comma 1, lettera e), del Decreto n. 200 del 14 settembre 2026), ad eccezione dell'eventuale abitazione familiare assegnata all'altro genitore. Tale requisito si applica **anche nei casi di comproprietà o di quote di proprietà** derivanti, ad esempio, da successione ereditaria. Il decreto, infatti, non prevede deroghe o eccezioni con riferimento:

- alla percentuale di proprietà posseduta;
- alla comproprietà con altri soggetti;
- alla provenienza ereditaria dell'immobile;
- all'effettiva disponibilità dell'immobile;
- alla circostanza che l'immobile sia occupato da familiari;
- alla presenza di diritti reali di godimento in favore di terzi.

FAQ2

D. Posso presentare domanda se ho richiesto altri contributi pubblici per il pagamento dell'affitto o l'accesso ad un alloggio pubblico?

R. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera i), del Decreto n. 200 del 14 settembre 2026, **alla data di presentazione dell'istanza** il richiedente non deve essere beneficiario di ulteriori sussidi pubblici erogati dallo Stato o da altri enti pubblici per analoghe finalità di sostegno abitativo. Non deve, altresì, essere assegnatario, concessionario o comunque beneficiario di alloggi pubblici o di altre forme di abitazione a canone agevolato, calmierato o sovvenzionato riconducibili a programmi di sostegno abitativo pubblico.

Chi abbia richiesto un altro contributo o l'accesso ad un alloggio pubblico e sia ancora in attesa dell'esito della relativa procedura, non risultando già beneficiario di una delle su esposte misure alla data di presentazione dell'istanza, può comunque inviare domanda di accesso al fondo Genitori separati.

Per "sussidi pubblici per analoghe finalità di sostegno abitativo" si intendono, a titolo esemplificativo, tutti i contributi pubblici destinati a sostenere il pagamento del canone di locazione o le spese abitative, erogati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni o da altri enti pubblici, quali il contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione di competenza comunale, contributi provinciali per l'affitto o altre misure analoghe di sostegno abitativo.

FAQ3

D. Posso presentare domanda se l'abitazione familiare non è di proprietà?

R. No. Ai sensi dell'articolo 1, comma 234, della legge n. 199 del 2025 e dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del Decreto n. 200 del 14 settembre 2026, il contributo è destinato esclusivamente ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare che, **alla data di presentazione dell'istanza**, deve risultare **di proprietà del richiedente, dell'altro genitore o dei figli**. Non rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della misura le situazioni nelle quali l'abitazione familiare:

- era condotta in locazione;

- era detenuta in comodato d'uso;
- era di proprietà di terzi;
- è stata venduta prima della data di presentazione dell'istanza.

FAQ4

D. Possono accedere al contributo i genitori che non sono mai stati sposati, ma che hanno cessato la convivenza e hanno ottenuto un provvedimento del Tribunale relativo all'affidamento e al mantenimento dei figli?

R. No. Il Fondo è espressamente destinato ai genitori separati o divorziati. L'articolo 2 del Decreto n. 200 del 14 settembre 2026 individua quali beneficiari i «genitori separati o divorziati», mentre l'articolo 6, comma 1, lettera b), richiede l'indicazione del Tribunale di riferimento nonché del numero e della data del provvedimento giudiziale di separazione o divorzio (che, pertanto, deve essere già stato emesso al momento di presentazione dell'istanza). I provvedimenti che disciplinano l'affidamento, il collocamento o il mantenimento dei figli senza che sia stato mai contratto matrimonio non possono essere considerati equivalenti ai fini dell'accesso al contributo.

FAQ5

D. Posso accedere al contributo se non esiste un provvedimento di assegnazione dell'abitazione familiare all'altro genitore?

R. No. Il contributo è destinato ai genitori separati o divorziati **non assegnatari** dell'abitazione familiare di proprietà, mentre l'articolo 6, comma 1, lettera c), del Decreto n. 200 del 14 settembre 2026 richiede l'indicazione dei dati catastali e anagrafici dell'**abitazione familiare assegnata all'altro genitore**. Pertanto, qualora non vi sia stato alcun provvedimento di assegnazione dell'abitazione familiare all'altro genitore, il requisito non può considerarsi soddisfatto e non è possibile accedere al contributo.

FAQ6

D. Posso presentare domanda se nel 2026 ho sostenuto spese di locazione solo per alcuni mesi, ma il contratto è cessato prima della presentazione dell'istanza?

R. No. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del Decreto n. 200 del 14 settembre 2026, il richiedente deve dichiarare gli estremi di registrazione del contratto di locazione intestato al medesimo e l'indicazione del relativo canone annuo. Pertanto, ai fini dell'accesso al Fondo, il richiedente deve essere titolare di un contratto di locazione in essere **alla data di presentazione dell'istanza**. Non è quindi possibile accedere al contributo per le sole mensilità relative a un contratto di locazione cessato prima della presentazione della domanda, anche se i relativi canoni sono stati sostenuti nel corso di alcune mensilità nell'anno 2026.

FAQ7

D. Posso presentare domanda se il mio contratto di locazione è stato stipulato nel corso del 2026 e non decorre dal 1° gennaio?

R. Sì. Qualora il contratto sia stato stipulato nel corso dell'anno e sia in essere alla data di presentazione dell'istanza, il contributo sarà calcolato tenendo conto esclusivamente dei canoni di locazione dovuti per le **mensilità del 2026 successive alla data di stipula del contratto**. Ai fini del calcolo del contributo, è preso in considerazione esclusivamente il contratto di locazione vigente alla data di presentazione della domanda; non saranno considerati eventuali contratti cessati antecedentemente.

FAQ8

D. Posso presentare domanda se il contratto di locazione è cointestato a me e a un'altra persona?

R. Sì. Il contratto di locazione può essere cointestato. In tal caso, nella domanda deve essere indicato **esclusivamente** l'importo del canone di locazione riferibile alla **quota di spettanza del richiedente**. Il contributo sarà pertanto calcolato sulla sola quota di canone effettivamente imputabile al richiedente e non sull'intero importo del contratto di locazione.